

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confitarma (Confederazione italiana armatori) sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 104

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 104

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 105

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 107

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. Atto n. 238 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 106

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL-Trasporti sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 106

Audizione di rappresentanti di Federmar-Cisal, Or.S.A. e U.S.C.L.A.C.-U.N.C.Di.M/Federmanager sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia ..... 106

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti di Confitarma (Confederazione italiana armatori) sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.45.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 settembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

– *Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che nella giornata di domani sarà prevista una seduta della Commissione per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125 del 2010, che dovrebbe essere approvato dal Senato in data odierna. L'orario della seduta della Com-

missione sarà definito in base ai tempi di assegnazione del provvedimento.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 234.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere con condizioni e osservazioni e che nella medesima giornata sono stati resi dalla V Commissione bilancio i rilievi di competenza sul provvedimento.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

Carlo MONAI (IdV) in relazione alla proposta di parere presentata dal collega Desiderati, ritiene opportune alcune precisazioni. In primo luogo osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 25 contenuta nel testo risulta più opportuna rispetto alla modifica che si intende apportare, in quanto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in tutti gli Stati membri, mentre l'osservazione inserita nel parere si riferisce alle autorizzazioni rese dall'Agenzia nazionale. Ritiene che in questo modo si rischi di creare un aggravio burocratico, in quanto i veicoli conformi ad un tipo già autorizzato in altro Stato membro dovrebbero essere nuovamente oggetto di autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana. Rileva altresì che quanto previsto dal parere in relazione al comma 2 dell'articolo 25 appare in con-

traddizione con l'opportuna richiesta di modifica del testo del comma 5 dell'articolo 20, al fine di prevedere che l'Agenzia italiana riconosca ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro. Rileva inoltre, con riferimento all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, che sarebbe più opportuno il rinvio al decreto legislativo medesimo, come attualmente previsto dallo schema di decreto in esame, piuttosto che alla direttiva, come proposto dal relatore, essendo a suo parere preferibile che si faccia rinvio ad un atto dell'ordinamento nazionale piuttosto che ad un atto dell'Unione europea. In ultimo, con riferimento alla condizione posta nella proposta del parere avente ad oggetto il rinvio all'allegato IX contenuto all'articolo 8, comma 4, che si propone di sostituire con il rinvio al fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare, rileva che l'allegato IX cui si fa originariamente riferimento prevede, oltre al fascicolo suddetto, anche una lettera formale con la quale gli Stati membri comunicano alla Commissione europea le deroghe richieste.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta per permettere al relatore di valutare con attenzioni le considerazioni formulate dal deputato Monai.

**La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.40.**

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ringrazia il collega Monai per l'attenzione dedicata alla proposta di parere e la puntualità dei suggerimenti avanzati. Ritiene quindi opportuno modificare la propria proposta di parere precisando, con riguardo all'osservazione relativa all'autorizzazione da parte dell'Agenzia dei veicoli conformi ad un tipo già autorizzato, che questo avvenga anche sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 20. Per quanto riguarda gli altri punti segnalati, rileva che, come verifi-

cato insieme con il collega Monai durante la sospensione della seduta, risulta appropriata la formulazione della proposta di parere già presentata.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato*).

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.**

**Atto n. 238.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 settembre 2010.*

**Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e UGL-Trasporti sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.

**Audizione di rappresentanti di Federmar-Cisal, Or.S.A. e U.S.C.L.A.C.-U.N.C.Di.M/Federmanager sugli sviluppi del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.55.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (Atto n. 234)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Atto n. 234);

visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 21 settembre 2010;

premesso che:

con riferimento all'articolo 6, appare opportuno sopprimere il comma 2 che, nel rinviare all'articolo 7 della direttiva 2008/57/CE, fa riferimento a procedure di competenza delle istituzioni dell'Unione europea;

con riferimento all'articolo 8, appare opportuno precisare espressamente che il fascicolo che correde le proposte di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità adottate a norma della direttiva 2008/57/CE (STI) deve essere redatto in conformità con quanto previsto dall'allegato IX;

con riferimento all'articolo 25, appare opportuno precisare che è compito dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie comunicare all'Agenzia ferroviaria europea (ERA) le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati;

all'articolo 26 appare opportuno introdurre il riferimento anche alla procedura di autorizzazione di messa in servizio

dei veicoli conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), di cui all'articolo 22, oltre che a quella di messa in servizio dei veicoli non conformi, di cui all'articolo 24;

all'articolo 33 occorre sopprimere la lettera g), in quanto non prevista dalla direttiva e contestualmente riformulare le disposizioni, di cui al comma 6 dell'articolo, concernenti i veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per la messa in servizio nel territorio italiano;

il Governo dovrebbe altresì valutare l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 35, in modo da chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

2) all'articolo 8, comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: « Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX. »;

*conseguentemente,*

all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2 »;

all'articolo 8, comma 5, sostituire le parole: « di cui all'allegato IX », con le seguenti: « previste nel fascicolo di cui al comma 2 »;

3) all'articolo 25, sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34. »;

4) sostituire l'articolo 26 con il seguente: « ART. 26 – (*Classificazione delle norme nazionali*). – 1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui agli articoli 22 e 24, l'Agenzia classifica le norme nazionali come previsto all'allegato VII »;

5) all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere la lettera g);

b) sostituire il comma 6 con il seguente: « 6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione ».

*e con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, con riferimento alla formulazione dell'articolo

35, di chiarire che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti le competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si riferiscono alla pubblicazione e all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, mentre le disposizioni del comma 2, che disciplinano i compiti dei gestori dell'infrastruttura relativamente al registro dell'infrastruttura di competenza, hanno la finalità di agevolare l'Agenzia nella tenuta del registro di cui al comma 1;

*nonché, per quanto concerne il coordinamento formale del testo, con le seguenti ulteriori osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di apportare allo schema le seguenti modificazioni:

1) nella premessa, sostituire il decimo paragrafo con il seguente: « Visto il Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

*conseguentemente,*

all'articolo 22, comma 5, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

all'articolo 24, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE » con le seguenti: « del Regolamento CE 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui

all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio »;

2) all'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le parole: « Fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8, »;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell'articolo 8 »;

3) all'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: « Un'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, » con le seguenti: « L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, »;

4) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tal caso si applicano i commi da 3 a 7 »;

5) all'articolo 24, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto » con le seguenti: « della direttiva »;

6) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: « Un veicolo conforme a un tipo già autorizzato in uno Stato membro è autorizzato dall'Agenzia con le seguenti: « L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa già autorizzato, anche sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 20 »;

7) all'articolo 27, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'Organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro »;

8) all'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo, venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico (NEV) ».